

TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO

Nella causa iscritta al n. r.g.Lav. **1621/2021** promossa ex art. 28 L. 300/1970 da:

FIOM - CGIL (c.f. 80184210583), con il patrocinio degli avv. ti [REDACTED]
[REDACTED]

RICORRENTE

contro

COMEL SPA (C.F. 00615500287), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED]

CONVENUTO

Il Giudice del Lavoro dott. [REDACTED]

a scioglimento della riserva che precede,

letti gli atti e i documenti prodotti, assunte sommarie informazioni,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La FIOM CGIL con ricorso ex art. 28 Statuto dei lavoratori ha convenuto la COMEL spa chiedendo che *“accertato e dichiarato...che la condotta tenuta da Comel spa è diretta ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale della FIOM-CGIL, ivi incluse le prerogative di cui all’art. 20 st. lav., agli accordi interconfederali 23.7.1993 e 15.4.2009, al CCNL per l’industria metalmeccanica vigente, al t.u. sulla rappresentanza del 10.1.2014 parte terza, ordinare alla predetta Comel spala cessazione della condotta illegittima e la rimozione degli effetti ai sensi dell’art. 28 dello statuto dei lavoratori”*

La COMEL spa, contestando di aver tenuto una condotta antisindacale nei confronti della FIOM CGIL, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Alla luce di documenti prodotti e delle sommarie informazioni assunte le domande della organizzazione sindacale ricorrente non sono meritevoli di accoglimento, non ravvisandosi la lamentata condotta antisindacale in capo alla Comel spa

La FIOM CGIL ritiene che la condotta della Comel spa volta ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale si sia concretizzata nell’escluderla dalle

trattative per il rinnovo dell'accordo sul premio di risultato, pur a fronte della richiesta di incontro del 14.5.2021 e di una successiva richiesta, nonché nell'escluderla dalla assemblea sindacale indetta per il 25.6.21 dalla RSU per la presentazione dell'esito delle trattative sul premio di risultato il premio di risultato.

L'organizzazione sindacale ricorrente ha in particolare allegato che *in data 14.5.2021 la FIOM di Padova, insieme all'r.s.u. [REDACTED] ha inviato a Comel e alla FIM CISL una richiesta di incontro per discutere del rinnovo dell'accordo sul premio di risultato (doc. 11 ricorrente), cui Comel, 12 giorni dopo, risposto che "non sussistono le condizioni per effettuare un incontro sui temi proposti" (doc. 12 ricorrente). La FIOM ha inviato una seconda comunicazione, dichiarandosi pronta ad illustrare la piattaforma e a dare avvio alla trattativa (doc. 13 ricorrente).*

La Comel ha quindi risposto: *"abbiamo appreso da parte della FIM-CISL che non vi è sua volontà, e dei suoi rappresentati, a procedere ad una trattativa unitaria con la vostra organizzazione sindacale. Invitiamo ed auspichiamo un dialogo fra OO. SS. affinché venga superato quanto sopra: nelle cui dinamiche, evidentemente, non possiamo entrare. Nell'intanto la società, nell'ambito della sua libertà negoziale e pur rispettando le prerogative ed il pluralismo sindacale non ritiene di poter procedere a trattative separate del tutto inappropriate e non utili stante le dimensioni e la realtà aziendale. Né può, allo stato, ignorare il dato oggettivo di rappresentatività diversa delle due organizzazioni sindacali" (doc. 14 ricorrente).*

La ricorrente ha pertanto affermato che la Comel si è *"trincerata dietro presunti rifiuti della FIM-CISL di sedere al tavolo con la FIOM, per escludere quest'ultima dalle trattative"*.

Secondo la stessa organizzazione sindacale, *"per essere certa di evitare che la FIOM potesse interloquire in materia di rinnovo del premio, Comel non ha esitato ad assumere ulteriori iniziative. Gli r.s.u. in quota CISL hanno indetto per il 25.6 una assemblea sindacale per la presentazione dell'esito delle trattative sul premio di risultato. Il funzionario sindacale della FIOM [REDACTED] preannunciato a Comel la sua intenzione di partecipare a detta assemblea, che, va ribadito, era in quota r.s.u. e non in quota O. S.; Comel tuttavia ha risposto chiedendo alla FIOM di "rivolgersi alla RSU che ha indetto l'assemblea", né ha riscontrato il successivo messaggio della FIOM che specificava appunto che l'assemblea era in quota r.s.u. e non indetta da una certa sigla sindacale.*

La mattina del 25.6 il signor [REDACTED] si è dunque presentato presso la sede aziendale per partecipare alla detta assemblea, ma, quando ha suonato il citofono, l'addetta alla reception gli ha riferito che aveva disposizioni di non farlo entrare “.

Per parte sua la Comel ha allegato che la società occupa oltre duecento dipendenti e che da sempre è presente la FIM CISL che conta 95 iscritti e la Fiom CGIL ha 4 iscritti ed è presente dal 2015; la FIM CISL è stato l'unico sindacato firmatario dell'accordo aziendale relativo al premio di risultato, esponendo altresì che la Fiom era a conoscenza del rifiuto da parte della FIM CISL e della sua RSU del coinvolgimento della Fiom CIGL, contestando, dunque, di essersi “trincerata dietro presunti rifiuti della FIM CISL di sedere al tavolo con la Fiom, per escludere quest'ultima dalle trattative”.

Con comunicazione del 24 maggio 2021 la RSU Fiom CGIL di Comel comunicava alla COMEL e a tutte le maestranze la convocazione dell'assemblea per lunedì 31 maggio 2021 dalle 8,30 alle 9,30 e dalle 17,00 alle 18,00 per la “condivisione e illustrazione piattaforma Fiom CGIL per il rinnovo del contratto aziendale”.

In data 26 maggio 2021 la RSU FIM CISL di Comel spa comunicava alla società di “ribadire la nostra contrarietà a sedere al tavolo di trattative unitariamente al delegato eletto nelle liste della Fiom Cgil. Abbiamo espresso tale contrarietà perché nella fase elettorale , ed anche successivamente, abbiamo subito accuse ingiuriose nei confronti nostri confronti da parte di due candidati su tre della lista Fiom Cisl. Sottolineiamo che ad oggi non abbiamo mai ricevuto le loro scuse né la smentita delle infamanti affermazioni punto la nostra scelta è stata discussa quei lavoratori nelle assemblee sindacali e abbiamo ricevuto pieno mandato, col voto della maggioranza dei lavoratori virgola di presentare la piattaforma per il rinnovo del contratto aziendale e di fare la trattativa con l'azienda come Rsu Fim Cisl e non unitariamente” (doc. 8 convenuta) .

Con comunicazione del 21.6.2021 la RSU FIM CISL COMEL spa comunicava alla COMEL e alle maestranze l'intenzione di effettuare una assemblea dei lavoratori nei locali dell'azienda per il giorno 24.6.21 dalle 22 alle 23,30 (per il terzo turno) e per il giorno venerdì 25 giugno 2021 dalle 9,00 alle 10,30 (per il primo turno e per i giornalieri) e dalle 16 alle 17,30 per il terzo turno, sul seguente ordine del giorno “1) rinnovo contratto aziendale; 2) votazioni; 3) assegno nucleo familiare” con la partecipazione di [REDACTED] per la FIM CISL Padova Rovigo”.

Con pec del 23.6.21 la Fiom Padova comunicava alla Comel che *“in occasione delle assemblee del 25.6.21 sarà presente [REDACTED] in rappresentanza della nostra organizzazione sindacale”* cui seguiva la risposta della COMEL per *“invitarvi a rivolgervi direttamente alla sigla sindacale che ha indetto le assemblee, più precisamente la FIM -CISL al fine di concordare con la stessa la Vs eventuale presenza, diversamente l’ingresso in azienda non è motivato”*.

La mattina del 25 giugno 2021 il funzionario sindacale esterno della Fiom [REDACTED] [REDACTED] si presentava presso la sede aziendale per partecipare alla assemblea, ma, dopo aver suonato al citofono, una addetta alla reception gli comunicava di aver avuto disposizioni dei titolari dell’azienda di non farlo entrare, circostanza questa non contestata e confermata dallo stesso [REDACTED] in sede di sommarie informazioni.

L’assemblea del 24-25 giugno 2021 risulta essere stata indetta non, come affermato da parte ricorrente, *“in quota RSU”* e, dunque, unitariamente dalla RSU, bensì dalla RSU FIM CISL con l’espreso invito a partecipare al solo delegato esterno [REDACTED] dirigente della stessa FIM CISL.

La Cassazione ha escluso la sussistenza, in capo al dirigente esterno del sindacato rappresentato nella RSU, del diritto di partecipare alla assemblea, ove non espressamente invitato dalla RSU collegialmente (Cfr. Cass. 5.5.2003, n. 6821; Cass. 20.4.2002, n. 5765).

Le sommarie informazioni assunte hanno confermato che, come già comunicato in data 26.5.21 dalla FIM Cisl, che *“l’assemblea era stata indetta dalla r.s.u. FIM-CISL”* come riferito da [REDACTED], Dirigente esterno della Cisl di Padova e Rovigo e dal delegato sindacale, RSU FIM CISL [REDACTED], dalle cui dichiarazioni è chiaramente contraddetta la contestata condotta antisindacale della Comel spa.

[REDACTED] ha infatti dichiarato che *“l’assemblea era stata indetta dalla RSU FIM Cisl. Io avevo spiegato più volte a [REDACTED] che mi aveva chiesto di poter fare gli incontri unitari e se c'erano le condizioni per fare un'assemblea unitaria, io ho spiegato a [REDACTED] perché in Comel non c'erano le condizioni per fare un'assemblea insieme. Come ho spiegato a [REDACTED] mi era stato riferito sia dai sindacalisti FIM che da una buona parte di lavoratori associati alla FIM che la Fiom Cgil, non nello specifico il signor [REDACTED], ma in generale continuava a insinuare che erano collusi e compiacenti con l'azienda dando soprattutto del venduto al signor [REDACTED] [REDACTED] perché colluso, in accordo con l'azienda. A [REDACTED] ho spiegato più volte questa situazione dicendo che se fossero cambiati gli atteggiamenti e se*

chiedevano scusa si poteva tornare a ragionare, era diventata una questione personale, non più di appartenenza sindacale. Per questo motivo gli avevo spiegato che non si potevano fare incontri o assemblee unitarie, lui poteva con la sua RSU Fiom Cgil indire un'assemblea e lo hanno fatto e io alle loro assemblee non mi sono presentato e comunicavo che non c'erano le condizioni. L'azienda ha posto a me il quesito, l'azienda aveva chiamato il RSU FIM dicendo che [REDACTED] voleva partecipare, io come sindacalista esterno ho dato la risposta alla RSU, dicendo che possono partecipare alla assemblea gli esterni che la RSU ha scritto nel foglio di convocazione dell'assemblea. In base al regolamento è sempre stato così. Io ho detto all'azienda che non doveva essere l'azienda a decidere chi può partecipare all'assemblea ma la RSU che l'ha indetta, il monte ore a disposizione delle organizzazioni esterne erano state esaurite, rimanevano le ore della RSU e la RSU di maggioranza ha indetto l'assemblea indicando il mio nome tra gli esterni che potevano partecipare “.

Ciò è stato confermato anche dall'informatore [REDACTED], delegato sindacale RSU della FIM CISL il quale ha in particolare riferito “Il 25 giugno abbiamo fatto l'assemblea indetta dalla r.s.u. FIM-CISL; la CIGL non aveva chiesto di partecipare, la FIM-CISL aveva deciso di partecipare all'assemblea scrivendolo in bacheca ed era stato indicato [REDACTED], era la quinta assemblea dell'anno. So che [REDACTED] il 23 giugno aveva avvisato l'azienda e per conoscenza anche la FIM-CISL dicendo di voler partecipare all'assemblea; l'azienda ha chiesto a noi, io mi sono confrontato con [REDACTED] e ho ribadito la nostra posizione di r.s.u, mia e di [REDACTED] [REDACTED] che era stata la r.s.u. FIM ad indire l'assemblea e che era stato invitato [REDACTED] e che non c'erano le condizioni per la partecipazione del delegato FIOM perché da novembre 2020, quando c'erano state le elezioni, che nei confronti dei candidati della r.s.u. FIM e dei delegati stessi c'erano stati comportamenti offensivi e diffamatori da parte della FIOM. Avevamo parlato più volte con i delegati FIOM spiegando che finché questa situazione di contestazione permaneva, il mandato dei lavoratori ci autorizzava ad un percorso separato. Abbiamo quindi comunicato all'azienda che [REDACTED] non avrebbe potuto partecipare.

...questo scambio di comunicazioni con l'azienda era stato verbale.

...l'azienda si era rivolta a noi e noi abbiamo detto e ribadito che non li volevamo, sia per il motivo di cui ho detto e sia perché l'assemblea era stata indetta dalla r.s.u. FIM e l'azienda ne aveva preso atto”.

██████████, RSU FIOM, non aveva invece partecipato all'assemblea quel giorno perché era assente dal lavoro, come riferito dagli informatori.

Né può rilevare - per affermare che il delegato esterno della FIOM CIGIL avesse diritto a partecipare all'assemblea sindacale indetta dalla RSU FIM CISL di COMEL - la circostanza - riferita da ██████████ - che *“in altre realtà aziendali normalmente quando ci sono assemblee r.s.u. partecipano tutti i dirigenti di riferimento della r.s.u.”*, essendo tale prassi comunque riferita ad altre realtà aziendali.

Nel caso di specie è stata pienamente confermata la netta e ferma opposizione della FIM CISL alla partecipazione dei delegati esterni della FIOM CGIL all'assemblea sindacale indetta dalla RSU FIM CISL della COMEL, sicché la mancata partecipazione all'assemblea del delegato esterno della FIOM CGIL è riconducibile esclusivamente ad una situazione di conflitto interno alle organizzazioni sindacali, in alcun modo addebitabile al datore di lavoro convenuto, in capo al quale non è perciò configurabile alcun comportamento lesivo della libertà e della attività sindacale, tutelate dall'art. 28 dello statuto dei lavoratori.

A fronte del chiaro e netto rifiuto da parte della FIM CISL a trattative unitarie con la FIOM CGIL per il rinnovo del contratto aziendale sul premio di risultato e alla partecipazione del delegato esterno Fiom CGIL all'assemblea sindacale del 24-25 giugno 2021 - indetta non dalla RSU unitariamente ma dalla RSU FIM CISL (e seguita a quella del 31 maggio 2021 indetta dalla RSU FIOM CGIL) - alcuna condotta antisindacale è addebitabile alla COMEL spa, non potendo il datore di lavoro intervenire nelle dinamiche intersindacali.

A fronte del rifiuto della FIM CISL a trattative unitarie, legittimamente il datore di lavoro ha accettato di negoziare con il solo sindacato firmatario anche in sede di rinnovo, arrivando in tal modo a garantire, con la stipula del verbale di accordo aziendale del 19.7.21 (cfr. doc. 10 convenuta), di beneficiare dell'incremento retributivo.

Come noto non esiste, in capo al datore di lavoro, alcun obbligo generale a trattare: il datore di lavoro può legittimamente scegliere con chi trattare, potendo in tal modo anche eventualmente escludere dalla trattativa alcuni sindacati; parimenti non esiste un obbligo a trattative separate.

Inoltre, l'art. 4 della sezione III del CCNL di settore (contrattazione aziendale), richiamato dalla parte ricorrente prevede che *“in coerenza con quanto previsto al punto 6) della Premessa al contratto, le richieste di rinnovo dell'accordo aziendale*

dovranno essere sottoscritte dalla rappresentanza sindacale unitaria e dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti...” e, quindi, nel caso di specie dalla FIM CISL.

Non solo non vi è stata alcuna richiesta di rinnovo sottoscritta congiuntamente, ma la RSU FIM CISL ha espresso un netto rifiuto ad una trattativa congiunta.

Va dunque esclusa la lamentata antisindacabilità della condotta datoriale dal momento che la FIOM CGIL e la RSU FIOM non sono firmatarie né hanno negoziato l'accordo sulla erogazione del premio di risultato oggetto di rinnovo; risulta che abbiano svolto liberamente attività di proselitismo, avendo indetto assemblee sindacali (doc. 14 convenuta) e anche indetto per il 31.6.21 uno sciopero (doc. 13 convenuta), hanno presentato una propria piattaforma (cfr docc. 15 e 15 bis convenuta; hanno nominato i propri rappresentanti e sono stati, prima del deposito del presente ricorso, destinatari di una offerta di incontro, cui la Fiom non si è resa disponibile (cfr. docc. 11 e 12 convenuta).

Peraltro, considerato l'oggetto della contestata antisindacalità della condotta datoriale, può fondatamente dubitarsi della sussistenza del requisito della attualità, non essendo comunque ammissibile una condanna in futuro; l'attualità del comportamento antisindacale del datore di lavoro, o quanto meno degli effetti di questo, costituisce presupposto necessario per l'esperibilità del procedimento previsto dall'art. 28 stat. lav., atteso che quest'ultimo tende all'emanazione di una pronuncia costitutiva e non già di mero accertamento.

Nel caso di specie, una volta intervenuto il rinnovo del contratto aziendale risulta venuto meno l'interesse dell'organizzazione sindacale ricorrente.

Il ricorso va pertanto rigettato.

La decisione sulle spese – liquidate in dispositivo – segue la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
rigetta il ricorso della FIOM CGIL;

condanna parte ricorrente a rifondere alla convenuta le spese del giudizio, liquidate in euro 3.500,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Si comunichi.

Padova, 30 dicembre 2021

Il Giudice del lavoro

dott. 